

GIUNTA REGIONALE

La stagione venatoria ha inizio il 1 settembre 2025 e termina il 31 gennaio 2026  
I periodi di caccia per le diverse specie, riportati in TABELLA 1, sono di seguito indicati:

- a) Alzavola, Germano reale e Marzaiola; nei giorni 1, 3,7,13,14 settembre 2025 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia in preapertura" e dal 21 settembre 2025 all'11 gennaio 2026.
- b) Colombaccio: nei giorni 1,3,7,13,14 settembre 2025 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia in preapertura" e dal 21 settembre 2025 al 11 gennaio 2026.
- c) Quaglia: nel giorno 14 settembre 2025 "mezza giornata" secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia alla Quaglia in preapertura" e dal 21 settembre al 30 ottobre 2025.
- d) Ghiandaia, Gazza, Cornacchia grigia: dal 15 settembre 2025 al 31 gennaio 2026.
- e) Lepre, Coniglio selvatico, Fagiano, Starna, Pernice rossa: dal 21 settembre al 30 novembre 2025:
  - per le specie Lepre, Fagiano e Starna la Regione, su proposta del Comitato di Gestione dell'A.T.C., limita l'accesso al prelievo e/o riduce i termini temporali di prelievo nel rispettivo territorio di competenza gestionale;
  - nelle A.A.F.F.V.V. dove la Lepre e il Fagiano sono cacciabili su specifici piani di prelievo annuali, stagione venatoria termina il 17 dicembre per la Lepre e il 31 dicembre per il Fagiano.
- f) Coturnice: il prelievo della specie non è consentito ad eccezione dell'ATC MC 2 attraverso lo specifico Piano di gestione approvato dalla Regione e secondo le disposizioni dal Piano di Gestione Nazionale per la Coturnice approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
- g) Volpe: dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia alla Volpe".
- h) Merlo: dal 21 settembre al 31 dicembre 2025.
- i) Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Frullino, Porciglione, Folaga, Gallinella d'acqua: dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026.
- l) Allodola: dall'1 ottobre al 31 dicembre 2025.
- m) Moretta: dal 15 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026; NB: prelievo consentito ai soli cacciatori che siano in possesso di specifica abilitazione ottenuta a seguito di frequenza di apposito corso di formazione organizzato dal Settore Forestazione e Politiche Faunistiche Venatorie - SDAAP/FM.
- n) Moriglione: dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia al Moriglione".
- o) Combattente: dal 21 settembre al 15 ottobre 2025 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia al Combattente".
- p) Beccaccia: dall'1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia alla Beccaccia".
- q) Cinghiale con prelievo in forma collettiva (braccata e girata) ed in forma individuale (ad esclusione della caccia di selezione): nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica:
  - dall'1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026.

REGOLAMENTO DI CACCIA

Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili nei giorni e nelle modalità di seguito indicati:

- **SETTEMBRE 2025:** nei giorni fissi di lunedì 1, mercoledì 3, domenica 7, sabato 13, domenica 14, domenica 21, mercoledì 24, sabato 27, domenica 28.
  - **Dall'1 OTTOBRE 2025 al 31 GENNAIO 2026:** tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì.
  - **Dall'1 OTTOBRE al 30 NOVEMBRE 2025:** la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica e in custodia e con la possibilità di utilizzare il cane per il recupero della selvaggina abbattuta.
- NB: il prelievo della specie Lepre, Fagiano, Starna, Pernice rossa, Cinghiale e Coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.

CACCIA IN PREAPERTURA

La caccia in preapertura nel mese di SETTEMBRE è consentita nei giorni, per le specie e negli orari come di seguito specificato:

GIORNO	SPECIE	ORARI
1 settembre	Germano reale Alzavola Marzaiola	Colombaccio
3 settembre		
7 settembre		
13 settembre		
14 settembre		
14 settembre	Quaglia (si veda specifico paragrafo)	dalle 05:30 alle 12:00

Nei giorni di preapertura 1, 3, 7,13,14 settembre 2025 (fatta eccezione per la caccia alla Quaglia regolamentata nel successivo paragrafo) si applicano le seguenti disposizioni di disciplina della caccia:

- a. l'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento, senza l'ausilio del cane, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale;
- b. è vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo;
- c. l'occupazione del sito e dell'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall'orario di caccia;
- d. l'occupazione dell'appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti l'apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezzora successiva all'orario di inizio dell'attività venatoria;
- e. è consentito l'utilizzo del cane esclusivamente per il recupero della selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico e in custodia e per un massimo di trenta minuti dalla fine dell'orario di caccia dalle 12:00 alle 12:30 dalle 19:00 alle 19:30;
- f. le disposizioni di cui alle lettere b, c, d, non si applicano nelle aziende faunistiche venatorie e nelle aziende agrituristiche venatorie.

CACCIA ALLA QUAGLIA IN PREAPERTURA

Il giorno 14 settembre 2025 è consentita la caccia alla Quaglia dalle ore 05:30 alle ore 12:00, con l'uso del cane, esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme e di trebbiatura), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole e nei terreni lasciati a riposo (EFA), sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicaie non da seme, a condizione che non si arrechino danni alle colture. Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della Quaglia deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbotto o pettorina o copricapo) di colore arancione, rosso o giallo.

- **Carniere massimo giornaliero:** 5 quaglie/cacciatore.
- **Carniere massimo stagionale:** 25 quaglie/cacciatore.

CACCIA AL MORIGLIONE

Per la caccia al Moriglione nella stagione venatoria 2024-2025 si applicano le disposizioni si applicano le seguenti disposizioni particolari derivanti dal Piano di gestione nazionale della specie:

- **Piano di prelievo massimo:** 320 moriglioni.
- **Periodo di caccia:** dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025, con la limitazione alla sola forma da appostamento dal 20 al 30 gennaio 2025.
- **Orari di caccia:** negli orari di cui alla Tabella 2 "Orari di caccia 2024-2025".
- **Accesso al prelievo:** limitato esclusivamente ai soli cacciatori che accederanno alla specifica App e relativo sistema gestionale indicato dalla Regione.
- **Carniere massimo giornaliero:** 2 moriglioni/cacciatore.
- **Carniere massimo stagionale:** 10 moriglioni/cacciatore.
- **Monitoraggio del prelievo:**
  - il monitoraggio del prelievo avverrà con l'acquisizione da parte degli AA.TT.CC. regionali e dell'Amm.ne regionale di specifica App (Regione Marche-Prelievo Moriglione 2024-2025) e sistema gestionale a questa correlato che permetterà il monitoraggio in tempo reale dei prelievi per ogni giornata di caccia.
  - All'APP potranno accedere tutti i cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale e che hanno ritirato il "Tesserino venatorio regionale 2024-2025".
  - Tutti i cacciatori iscritti all'App sono obbligati a segnalare ogni prelievo di Moriglione contestualmente all'avvenuto abbattimento di ogni esemplare.
  - L'Amm. regionale in collaborazione con gli AA.TT.CC. regionali verificherà al termine di ciascuna giornata di caccia attraverso il sistema gestionale collegato all'App i prelievi realizzati e sospenderà il prelievo del Moriglione, fornendo tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori iscritti all'App, attraverso specifica notifica, al raggiungimento del piano di prelievo massimo di 320 moriglioni.

La caccia alla Beccaccia nella stagione venatoria 2025-2026 si applicano le seguenti disposizioni particolari:

- **Periodo di caccia:** dall'1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026.

CACCIA ALLA BECCACCIA

Per la caccia alla Beccaccia nella stagione venatoria 2025-2026 si applicano le seguenti disposizioni particolari:

- **Periodo di caccia:** dall'1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026.

- **Orari di caccia:** la caccia alla Beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima rispetto agli "ORARI DI CACCIA 2024-2025" indicati nella successiva Tabella2
- **Carniere massimo giornaliero nei mesi di ottobre, novembre e dicembre:** 3 beccacce/cacciatore.
- **Carniere massimo giornaliero nel mese di gennaio:** 2 beccacce/cacciatore.
- **Carniere massimo stagionale:** 20 beccacce/cacciatore.

La caccia alla Beccaccia è sospesa al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni meteo-climatiche:

- mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 72 ore consecutive;
- presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di 72 ore;
- presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre 48 ore.

La sospensione della caccia alla Beccaccia viene attuata secondo la seguente catena operativa e di informazione:

- accertamento e segnalazione tramite il Servizio Agrometeo dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche) delle condizioni susepse;
- provvedimento di sospensione della caccia da parte del Dirigente della Struttura competente in materia faunistico-venatoria;
- comunicazione tempestiva della sospensione della caccia per le ragioni sopra indicate da parte del Settore Forestazione e Politiche Faunistiche Venatorie alle Amministrazioni provinciali, agli AA.TT.CC., alle Associazioni Venatorie Regionali ed agli Organi di informazione regionali che attivano efficienti meccanismi d'informazione per i cacciatori.

- il Settore Forestazione e Politiche Faunistiche Venatorie 48 ore dopo la cessazione delle condizioni meteo-climatiche avverse che hanno determinato il provvedimento di sospensione della caccia, adotta il provvedimento di riattivazione del prelievo alla specie con le medesime modalità di comunicazione di cui al punto precedente.

CACCIA AL COMBATTENTE

Per la caccia al Combattente nella stagione venatoria 2025-2026 si applicano le seguenti disposizioni particolari:

- **Periodo di caccia:** dal 21 settembre al 15 ottobre 2025.
- **Modalità di caccia e di accesso al prelievo:** il prelievo del Combattente è consentito esclusivamente ai cacciatori che praticano la forma di caccia da appostamento fisso (Tipo B).
- **Carniere massimo giornaliero:** 3 combattenti/cacciatore.
- **Carniere massimo stagionale:** 12 combattenti/cacciatore.

CACCIA ALLA VOLPE

La caccia alla Volpe potrà essere svolta nel periodo compreso dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 nelle seguenti forme:

- prelievo in forma vagante o da appostamento da parte del singolo cacciatore;
- caccia in squadre organizzate, formate da un massimo di n.12 giocatori, con l'ausilio di un massimo di n. 6 cani da seguita;
- prelievo con arma a canna rigata dotata di ottica di mira.

TABELLA 1

SPECIE	PERIODO DI CACCIA 2025-2026				
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio
Germano reale	1,3,7,13,14	21			11
Alzavola	1,3,7,13,14	21			11
Marzaiola	1,3,7,13,14	21			11
Colombaccio	1,3,7,13,14	21			11
Quaglia		14 21	30		
Lepre		21		30	7 dicembre nelle AA.FF.VV.
Fagiano		21		30	31 dicembre nelle AA.FF.VV.
Coniglio selvatico		21		30	
Pernice rossa		21		30	
Starna		21		30	
Coturnice	caccia consentita solo nell'ATC MC 2 su specifico Piano di gestione				
Cornacchia grigia		21			31
Gazza		21			31
Ghiandaia		21			31
Volpe		21			31
Merlo				31	
Tordo bottaccio		21			31
Cesena		21			31
Tordo sassello		21			31
Folaga		21			31
Gallinella d'acqua		21			31
Porciglione		21			31
Beccaccino		21			31
Frullino		21			31
Canapiglia		21			31
Codone		21			31
Fischione		21			31
Mestolone		21			31
Moriglione		21			31
Moretta			15		31
Combattente		21 15			
Allodola				31	
Beccaccia			1		31
Cinghiale			1		31

L'esercizio venatorio ha termine secondo gli orari di seguito indicati in Tabella 2

Tabella 2

ORARI DI CACCIA 2025-26	
settembre	dall'1 al 14: come da orari di preapertura
	dal 21 al 30: dalle ore 06:00 alle ore 19:15
ottobre	dall'1 al 15: dalle ore 6:00 alle ore 19:00
	dal 16 al 25: (termine ora legale): dalle ore 6:00 alle ore 18:30
novembre	dal 26 (inizio ora solare): dalle ore 05:30 alle ore 17:15
	dall'1 al 15: dalle ore 05:30 alle ore 17:15
dicembre	dal 16 al 30: dalle ore 05:50 alle ore 17:00
	dall'1 al 15: dalle ore 06:00 alle ore 16:40
gennaio	dal 16 al 31: dalle ore 06:00 alle ore 16:45
	dall'1 al 15: dalle ore 06:00 alle ore 17:15
	dal 16 al 31: dalle ore 05:50 alle ore 17:45

N.B. LA CACCIA ALLA BECCACCIA INIZIA UN'ORA DOPO E TERMINA UN'ORA PRIMA RISPETTO AGLI ORARI SOPRA INDICATA

Nella stagione venatoria 2025-2026 è consentito a ciascun cacciatore abbattere le specie cacciabili nel numero di seguito indicato

TABELLA 3

CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI 2025-2026		
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
Lepre comune	1	8 (limite che non si applica alle AA.FF.VV.)
Coniglio selvatico	2	
Fagiano	2	
Starna	2	
Pernice rossa	2	
Coturnice	secondo quanto stabilito con il Piano di Gestione della specie	
Quaglia	5	
Colombaccio	10	
	15 dal 1 ottobre al 15 novembre	
Allodola	5	
Beccaccia	3 nei mesi di ottobre, novembre, dicembre	20
	2 nel mese di gennaio	
Beccaccino	8	40
Frullino	8	
Folaga	8	
Gallinella d'acqua	8	
Porciglione	8	
Germano reale	8	
Alzavola	8	Non più di 25 capi complessivamente
Marzaiola	8	
Canapiglia	8	
Fischione	8	
Moretta	8	
Moriglione	2	
Mestolone	8	
Codone	5	
Combattente	3	
Merlo	25	
Tordo bottaccio	25	
Tordo sassello	25	200
Cesena	25	200
Ghiandaia	25	
Cornacchia grigia	25	
Gazza	25	
Volpe	25	
Cinghiale	5	

**VALICHI MONTANI INTERESSATI DALLE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, comma 3 della Legge n. 157/92 la Regione Marche dispone il divieto di esercizio venatorio, per una distanza di 1.000 metri dagli stessi, sui seguenti valichi interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna:

- A. Bocca Trabaria.
- B. Passo Carosina.
- C. Fossato di Vico.

La cartografia in scala 1:25.000 che individua i suddetti valichi e l'area posta in divieto di esercizio venatorio è presentata nell'Allegato C così come segnalata tramite tabellazione realizzata dagli A.A.T.T.C.C. interessati.

**CACCIA AL CINGHIALE**

Ai sensi della L.R. 7/95 e del R.R. n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.

**Prelievo del Cinghiale nella forma della braccata e della girata**

Oltre a quanto stabilito nel R.R. n. 3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

**Prelievo del Cinghiale in forma individuale**

Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis del R.R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Oltre a quanto stabilito nel R.R. n. 3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. È fatto comunque divieto, a coloro che esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere durante l'attività di prelievo munizioni spezzate.

Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare un capo di abbigliamento di colore arancione, rosso o giallo.

**Prelievo del Cinghiale in forma occasionale**

Il prelievo in forma occasionale, senza l'ausilio del cane da seguita, è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis del R.R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.

**Caccia di selezione**

Il prelievo in forma selettiva del Cinghiale e dei Cervidi viene disciplinato dallo specifico calendario 2024-2025 sulla base delle disposizioni previste dall'art. 11-quaterdecies comma 5 della L. 248/2005.

**FORMA DI CACCIA PRESCelta (OPZIONE)**

L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all'esercizio venatorio. L'eventuale variazione dell'opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

**AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (A.T.C.)**

Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l'esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice (qualora consentito), alla pernice rossa, agli ungulati e, ovviamente, alle specie migratrici. In relazione all'indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C., l'esercizio venatorio alle specie sopraccitate può essere svolto previo pagamento della quota stabilita dall'ATC dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4.

Ai fini dell'esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse Lepre, Fagiano, Starna, Coturnice, Pernice rossa e Ungulati, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.

**TESSERINO DI CACCIA**

Ai fini di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell'art. 29 della legge regionale sulla caccia.

Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite l'Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le norme di iscrizione.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso con una crocetta (X) o un punto (.), in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio relativo al giorno di caccia: il giorno; il mese; l'A.T.C. prescelto; se caccia in Azienda Faunistico Venatoria; se caccia in Azienda Agri-Turistica Venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia; se utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento (02 ottobre - 30 novembre); se caccia il cinghiale.

Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria, dopo gli abbattimenti accertati. Per la Lepre, il Fagiano e la Starna deve essere indicato anche il relativo sesso. Qualora i capi della specie Beccaccia e di fauna stanziale, con esclusione della Volpe e del Cinghiale, vengano depositati, si deve apporre un cerchio (o) intorno alla rispettiva crocetta o punto (.).

I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l'esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione all'A.T.C. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari.

La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, regolamentandone l'accesso. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo A.T.C..

Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'Organo della Repubblica stessa un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.

I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, all'A.T.C. il tesserino di caccia entro il giorno 03/03/2026.

**ALLENAMENTO ED USO DEI CANI**

L'allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, seguenti periodi:

- dal 16 al 31 agosto: tutti i giorni con esclusione del martedì e venerdì dalle ore 06.00 alle ore 20.00
- nel mese di settembre: nelle sole giornate del 4, 8, 11 dalle ore 06:00 alle 19:30
- nel mese di gennaio: il sabato e la domenica dalle 06:00 alle 14:00

L'allenamento è consentito sulle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme e di trebbiatura), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole e nei terreni lasciati a riposo (EFA), nei calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. È comunque vietato a meno di 200 metri dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Per l'allenamento e l'esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugi; ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi razza e categoria, compresi i meticc.

Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale, sentiti gli AA.TT.CC., individua le località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.

**USO, ADESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEL FALCO**

Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria. La Regione Marche, previa verifica di idoneità, può individuare aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei falchi e definire gli eventuali criteri di funzionamento.

**AREE DI RISPETTO**

Le aree di rispetto funzionali all'incremento della fauna stanziale previste dall'art.10 bis della L.R. 7/95 e regolamentate dalla D.G.R. n. 951 del 09/07/2018 sono delimitate e segnalate da apposite tabelle con colore di fondo giallo e scritta nera, riportante la dicitura "AREA DI RISPETTO - CACCIA REGOLAMENTATA - L.R. 7/95 ART. 10 BIS".

L'accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti all'ATC di riferimento nel rispetto delle modalità contenute nel Piano di Gestione.

Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l'ATC dove territorialmente insiste l'Area di rispetto, le necessarie informazioni per l'eventuale esercizio venatorio.

**AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE e AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE**

Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.

Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

Il prelievo venatorio delle specie migratorie nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (A.A.T.V.) è consentito solamente ai proprietari e conduttori di fondi compresi nell'azienda stessa, ai sensi dell'art.17 del R.R. 41/95 e s.m.i., ed è assoggettato alle prescrizioni di tempo e di capi stabiliti dal presente calendario venatorio.

**DIVIETI e LIMITAZIONI**

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:

- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per Germano reale, Pernice rossa, Pernice sarda, Starna, Fagiano, Colombaccio;
- l'uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. È comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri, ad esclusione della Beccaccia, negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini;
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;
- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboscamento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- è vietata la caccia da appostamento in qualsiasi forma al Beccaccino;
- è vietata la posta alla Beccaccia;
- Nelle Aree della Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione:
  - della caccia da appostamento fisso e temporaneo e nella forma vagante nelle sole giornate di sabato e domenica;
  - della caccia agli Ungulati selvatici.

Relativamente al munizionamento nelle zone umide si fa riferimento a quanto disposto dalla L. 136 del 09 ottobre 2023 che modifica la L. 157/92 e dal REGOLAMENTO (UE) 2021/57 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2021

Ai fini della conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazioni di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche (fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna), il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 21 settembre 2025.

Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano la caccia al Cinghiale nella forma della braccata o della girata e che risultano regolarmente iscritti in una squadra marchigiana. Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 01 ottobre - 15 novembre 2025.

**SANZIONI**

Il cacciatore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.

**RETE NATURA 2000**

Nei siti Rete Natura 2000 sono applicate tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, c



## MODALITÀ OPERATIVE DEL PRELIEVO - STAGIONE VENATORIA 2025-2026

**SPECIE:** Storno (*Sturnus vulgaris*)

### MOTIVAZIONE DELLA DEROGA:

per prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti con frutto pendente, uliveti).

### LIMITE MASSIMO DEL PIANO DI PRELIEVO IN DEROGA DELLO STORNO: 20.000 capi.

La Regione Marche attiverà un sistema di rendicontazione digitale dei prelievi tramite specifica App (XCaccia\_TVE Marche) in associazione alla rendicontazione cartacea sul tesserino specifico.

L'utilizzo dell'App non sarà vincolante fatto salvo che alla verifica del raggiungimento del tetto di 15.000 prelievi di Storno l'attività di prelievo potrà essere realizzata, fino al raggiungimento del tetto massimo previsto per la specie, esclusivamente dai cacciatori che hanno eseguito l'iscrizione e l'accesso alla App.

**LIMITE GIORNALIERO DI PRELIEVI/CACCIATORE: 15 capi**  
**LIMITE GIORNALIERO DI PRELIEVI/CACCIATORE: 100 capi**

### MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI:

- mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;
- con il sistema dell'appostamento, esclusivamente in presenza di frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto (vigneto ed oliveto) anche rappresentate da nuclei produttivi vegetazionali sparsi escludendo da tale tipologia le singole piante in vaso e piante di dimensioni modeste interrate di recente o mancanti di frutti pendenti, e nei quali siano in atto sistemi dissuasivi;
- non è consentito l'utilizzo di richiami di Storno, siano essi vivi o ausili acustici.

### SOGGETTI AUTORIZZATI AL PRELIEVO:

esclusivamente i cacciatori che faranno specifica richiesta di accesso al prelievo in deroga dello Storno per il 2025 al Comune di residenza utilizzando il modello predisposto dalla Regione Marche e che ritireranno l'apposito tesserino venatorio regionale per l'esercizio del prelievo delle specie in deroga.

I soggetti autorizzati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all'ATC di residenza anagrafica; tale prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'ATC di residenza anagrafica.

### LUOGHI DI PRELIEVO:

i territori in cui è autorizzato l'esercizio del prelievo in deroga dello Storno nel 2025 sono individuati nei comuni in cui i danni da Storno sono conclamati nel periodo 2017- 2024 con un importo superiore a € 100,00/anno e vengono di seguito elencati:

- **Provincia di Pesaro e Urbino:** Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Gradara, Isola del Piano, Mombaroccio, Mondolfo, Monte Porzio, Montefelcino, Montelabbate, Pesaro, Petriano, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Serra Sant'Abbondio, Tavullia, Terre Roveresche, Urbino, Vallefoglia.

- **Provincia di Ancona:** Ancona, Belvedere Ostrense, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Corinaldo, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Mergo, Monsano, Monte San Vito, Maiolati Spontini, Montecarotto, Montemarciano, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, Sassoferrato, Senigallia, Serra De' Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Trecastelli.

- **Provincia di Macerata:** Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldara, Camerino, Camporotondo di Fiastone, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Penna San 2 Giovanni, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Samano, Tolentino, Treia.

- **Provincia di Fermo:** Altidona, Campofilone, Falerone, Fermo, Magliano di Tenna, Montegiorgio, Monte Rinaldo, Montelparo, Montebubbiano, Monte Vidon Combatte, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpi-

dio a Mare, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano.

- **Provincia di Ascoli Piceno:** Acquasanta Terme, Castel di Lama, Colli del Tronto, Montalto delle Marche, Monteprandone, Offida, Venarotta.

### PERIODO DI APPLICAZIONE:

nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio regionale 2025-2026 e per 3 giorni settimanali nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 30 novembre 2025.

Dal 1° ottobre al 30 novembre sono valide le due giornate aggiuntive da appostamento previste per la migratoria. Per gli orari di prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2025-2026.

Nei giorni di apertura anticipata è fatto divieto di esercizio del prelievo in deroga nei siti inclusi nella Rete Natura 2000.

### CONDIZIONI DI RISCHIO:

la popolazione di Storno presente nell'area interessata nei mesi autunnali ed invernali è costituita da storni di diversa origine geografica (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e, conseguentemente, non sono distinguibili gli uni dagli altri.

Per ottenere una significativa diminuzione dei danni e al contempo garantire un adeguato livello di conservazione di frazioni di popolazione di storni in migrazione non è praticabile un prelievo nelle forme tradizionali "al rientro" nei canneti, nei dormitori o nelle "larghe" che si richiami.

Si ritiene, pertanto, che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile, in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lettera a), consista nell'abbattere un numero contingentato di capi nelle immediate vicinanze di vigneti, uliveti e frutteti con frutti pendenti, dei nuclei vegetazionali produttivi sparsi, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti con frutti pendenti, uliveti) e di rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un breve tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare, in maniera sostanziale, i rischi per altre specie "non target".

**AUTORITÀ ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE:** ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Marche risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

### CONTROLLI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO:

gli esemplari abbattuti dovranno essere annotati sul tesserino venatorio regionale nella parte riguardante le deroghe subito dopo l'abbattimento, così come disposto dalla normativa vigente. Per coloro che accederanno alla specifica App gli esemplari abbattuti dovranno essere registrati nell'apposito spazio unitamente alla annotazione sul tesserino venatorio regionale nella parte riguardante le deroghe.

**La rendicontazione del Piano di prelievo avverrà con invio da parte degli AA.TT.CC. alla Regione Marche del report dei prelievi di Storno realizzati sul proprio territorio di competenza gestionale secondo la cadenza temporale mensile di seguito specificata.**

**I soggetti autorizzati al prelievo dovranno operare secondo le seguenti modalità:**

- **Prima verifica riferita al periodo di caccia ricompreso nel mese di settembre 2025: entro il 3 ottobre 2025** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- **Seconda verifica riferita al periodo di caccia ricompreso nel mese di ottobre 2025: entro il 4 novembre 2025** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- **Terza e ultima verifica riferita al periodo di caccia ricompreso nel mese di novembre 2025: entro il 2 dicembre 2025** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.

NB: coloro che, per il prelievo in deroga dello Storno, utilizzeranno l'apposita App:

- sono esentati dal dover consegnare le schede riepilogative nei termini temporali sopra indicati;
- dovranno riconsegnare le schede riepilogative compilate all'ATC di residenza entro il giorno 02/03/2026.

Gli AA.TT.CC. entro 2 giorni dall'avvenuta riconsegna delle suddette schede dovranno trasmettere al Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie il report complessivo dei prelievi ricavati dalla lettura di tutte le schede riepilogative pervenute secondo le scadenze temporali suesposte.

A seguito dell'analisi dei report degli AA.TT.CC. e del database dei prelievi restituito dalla App specifica, il Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie provvederà alla sospensione del prelievo in deroga dello Storno:

- al raggiungimento del contingente di 15.000 capi per tutti coloro che non hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App;
- al raggiungimento del contingente di 20.000 capi per tutti coloro che hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App attraverso comunicazione in tempo reale tramite l'App stessa.

Il tesserino venatorio regionale per il prelievo delle specie in deroga dovrà essere riconsegnato all'ATC di residenza, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie entro il giorno 02/03/2026.

**SPECIE: Piccione**(*Columba livia* forma domestica) *Tortora dal collare* (*Streptopelia decaocto*)

#### MOTIVAZIONE DELLA DEROGA:

per prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (cereali autunno-vernini, colture proteo-oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie).

#### LIMITE MASSIMO DEL PIANO DI PRELIEVO IN DEROGA 2025:

- **Piccione: 10.000 capi.**
- **Tortora dal collare: 7.000 capi.**

La Regione Marche attiverà un sistema di rendicontazione digitale dei prelievi tramite specifica App (XCaccia\_TVE Marche) in associazione alla rendicontazione cartacea sul tesserino specifico.

L'utilizzo dell'App non sarà vincolante fatto salvo che alla verifica del raggiungimento del tetto di 8.000 prelievi di Piccione e di 5.000 prelievi di Tortora dal collare l'attività di prelievo potrà essere realizzata fino al raggiungimento del tetto massimo previsto per ciascuna specie esclusivamente dai cacciatori che hanno eseguito l'iscrizione e l'accesso alla App.

#### LIMITE GIORNALIERO DI PRELIEVO/CACCIATORE:

- Piccione: 20 capi.
- Tortora dal collare: 5 capi.

#### LIMITE ANNUALE DI PRELIEVO/CACCIATORE:

- Piccione: 200 capi.
- Tortora dal collare: 50 capi.

#### MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI:

- mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;
- con il sistema dell'appostamento entro il raggio di 100 metri dagli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie;
- non è consentito l'uso di richiami vivi.

#### SOGGETTI AUTORIZZATI AL PRELIEVO:

esclusivamente i cacciatori che faranno specifica richiesta di accesso al prelievo in deroga del Piccione e della Tortora dal collare per il 2025 al Comune di residenza utilizzando il modello predisposto dalla Regione Marche e che ritireranno l'apposito tesserino venatorio regionale per l'esercizio del prelievo delle specie in deroga.

I soggetti autorizzati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all'ATC di residenza anagrafica; tale prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'ATC di residenza anagrafica.

**LUOGHI DI PRELIEVO:** per entrambe le specie il prelievo è consentito nel territorio a caccia programmata di tutte le province della regione Marche.

**PERIODO DI APPLICAZIONE:** nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio regionale 2025-2026 e per 3 giorni settimanali nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio 2026. Dal 1° ottobre al 30 novembre sono valide le due giornate aggiuntive da appostamento previste per la migratoria. Per gli orari di prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2025- 2026. Nei giorni di apertura anticipata è fatto divieto di abbattimento nei siti inclusi nella Rete Natura 2000. Nel mese di gennaio 2026 il prelievo all'interno dei Siti inclusi nella Rete Natura 2000 è consentito esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.

#### CONDIZIONI DI RISCHIO:

il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche delle specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare, in maniera sostanziale, i rischi per altre specie "non target".

#### AUTORITÀ ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE:

ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Marche risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

#### CONTROLLI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO:

gli esemplari abbattuti dovranno essere annotati sul tesserino venatorio regionale nella parte riguardante le deroghe subito dopo l'abbattimento, così come disposto dalla normativa vigente. Per coloro che accederanno alla specifica App gli esemplari abbattuti dovranno essere registrati nell'apposito spazio unitamente alla annotazione sul tesserino venatorio regionale nella parte riguardante le deroghe

La rendicontazione del Piano avverrà con invio da parte degli AA.TT.CC. alla Regione Marche del report dei prelievi di entrambe le specie realizzati sul proprio territorio di competenza gestionale secondo la cadenza temporale mensile di seguito specificata.

I soggetti autorizzati al prelievo dovranno operare secondo le seguenti modalità:

- **Prima verifica riferita al periodo di caccia ricompreso nel mese di settembre 2025: entro il 3 ottobre 2025** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- **Seconda verifica riferita al periodo di caccia ricompreso nel mese di ottobre 2025: entro il 4 novembre 2025** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- **Terza verifica riferita al periodo di caccia ricompreso nel mese di novembre 2025: entro il 2 dicembre 2025** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- **Quarta verifica riferita al periodo di caccia ricompreso nel mese di dicembre 2025: entro il 7 gennaio 2026** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- **Quinta e ultima verifica riferita al periodo di caccia ricompreso nel mese di gennaio: entro il 6**

**febbraio 2026** restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.

NB: coloro che per il prelievo in deroga utilizzeranno l'apposita App:

- sono esentati dal dover consegnare le schede riepilogative nei termini temporali sopra indicati;
- dovranno riconsegnare le schede riepilogative compilate all'ATC di residenza entro il giorno 02/03/2026.

Gli AA.TT.CC. entro 2 giorni dall'avvenuta riconsegna delle suddette schede dovranno trasmettere al Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie il report complessivo dei prelievi ricavati dalla lettura di tutte le schede riepilogative pervenute secondo le scadenze temporali mensili suesposte.

A seguito dell'analisi dei report degli AA.TT.CC. e del database dei prelievi restituito dalla App, il Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie provvederà alla sospensione del prelievo:

- al raggiungimento del contingente di 10.000 e di 7.000 capi, rispettivamente per Piccione e Tortora dal collare, per tutti coloro che non hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App;
- al raggiungimento del contingente di 8.000 e di 5.000 capi, rispettivamente per Piccione e Tortora dal collare, per tutti coloro che hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App attraverso comunicazione in tempo reale tramite l'App stessa.

Il tesserino venatorio regionale per il prelievo delle specie in deroga dovrà essere riconsegnato all'ATC di residenza, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie entro il giorno 02/03/2026.